Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 11 settembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1978, n. **527.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 211 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ROGNONI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL'INQUINAMENTO.

IL GOVERNO ITALIANO
ED
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Desiderosi di coordinare gli sforzi intesi a proteggere le acque italo-svizzere dall'inquinamento,

Convengono quanto segue:

Articolo 1.

I Governi contraenti stabiliscono di collaborare strettamente per proteggere dall'inquinamento le seguenti acque superficiali e sotterranee italo-svizzere, comprese quelle dei loro affluenti, nella misura in cui queste ultime contribuiscono ad inquinare le acque comuni sottoelencate:

a) lago Maggiore (Verbano);

b) lago di Lugano (Ceresio);

c) corsi d'acqua che segnano il confine o lo attraversano, come in particolare la Doveria, la Melezza, la Giona, la Tresa, la Breggia, la Maira (Mera), il Poschiavino e lo Spöl.

Articolo 2.

I Governi contraenti istituiscono una commissione mista per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, d'ora innanzi denominata « la commissione ».

Articolo 3.

La commissione ha i seguenti compiti:

a) esamina ogni problema inerente all'inquinamento o a qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere;

b) organizza e fa eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l'origine, la natura e l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti;

c) predispone annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui alla lettera *b*) da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi;

d) propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento;

e) propone ai Governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza delle acque italo-svizzere.

Articolo 4.

1. La commissione è composta di due delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo Governo.

2. Ciascuna delegazione comprende un uguale numero di membri fino ad un massimo di sei, dei quali uno è capo delegazione.

3. La commissione, per lo studio dei problemi scientifici e tecnici, si avvale di una sottocommissione, i cui membri, da essa nominati, sono designati dalle rispettive delegazioni.

Articolo 5.

La commissione si riunisce almeno uno volta l'anno, su convocazione del presidente in carica.

Articolo 6.

La presidenza della commissione è assunta alternativamente per la durata di un biennio dal capo di una delle delegazioni.

Articolo 7.

1. Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo fra le due delegazioni.

2. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8.

I Governi contraenti esaminano le proposte della commissione e decidono le condizioni alle quali possono essere attuate le necessarie misure esecutive.

Articolo 9.

1. Ciascun Governo contraente assume le spese della propria delegazione nella commissione e dei propri esperti designati nella sottocommissione.

2. Le spese inerenti ai lavori di ricerca, previste dall'articolo 3, lettera *b*), saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della commissione.

3. Ogni altra eventuale spesa che non può essere ripartita in base al precedente capoverso lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla commissione.

Articolo 10.

Per una migliore informazione scientifica e tecnica la commissione potrà prendere contatti, ove lo ritenga necessario, con gli organismi internazionali nel campo della protezione delle acque, come anche con le commissioni o enti italo-svizzeri che si occupano della navigazione, della pesca, della regolazione del deflusso ed in genere della gestione delle acque.

Articolo 11.

La presente convenzione entrerà in vigore quando ciascun Governo contraente avrà notificato all'altro lo avvenuto perfezionamento delle procedure previste a tal uopo dal proprio ordinamento. Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore la convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi.

FATTO a Roma, il 20 aprile millenovecentosettantadue in due originali in lingua italiana.

p. *Il Consiglio federale svizzero*
J. DE RHAM

p. *Il Governo italiano*
Angelo SALIZZONI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. 528.

Istituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Oristano.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, viene istituito l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Oristano e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1978
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978.

Revisione della misura dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione della misura dei diritti previsti dalla medesima legge n. 324, tenuto conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali;

Sentita la commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della stessa legge n. 324;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e di partenza degli aeromobili previsti dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale:

da L. 800 a L. 1200 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

da L. 1000 a L. 1500 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:

da L. 400 a L. 520 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

da L. 600 a L. 780 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 30 a L. 45 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 2000 a L. 3000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Le predette disposizioni entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1978

PERTINI

COLOMBO — PANDOLFI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 316

(7175)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Imera Meridionale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Imera Meridionale, come indicato nella corografia 1: 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione del bacino imbrifero montano del fiume Imera Meridionale;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7033, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Imera Meridionale è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Imera Meridionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della succitata legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) provincia di Palermo: Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Gangi, Bompietro, Alimena e Caltavuturo;

B) provincia di Enna: Nicosia, Calascibetta, Enna, Villarosa e Piazza Armerina;

C) provincia di Caltanissetta: Resuttano, Santa Caterina Villarmosa e Caltanissetta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 8 agosto 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(6974)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Viste le dimissioni del sig. Giovanni Valenti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 1665 del 24 gennaio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Dante Lolli in sostituzione del sig. Giovanni Valenti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Dante Lolli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Giovanni Valenti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7165)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli;

Viste le dimissioni del sig. Alberto Novelli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Mario Orlandini in sostituzione del sig. Alberto Novelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Orlandini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Alberto Novelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7169)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni;

Viste le dimissioni del sig. Angelo Longaroni da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo;

Vista la nota n. 3273 del 29 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Attilio Amadio in sostituzione del sig. Angelo Longaroni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Attilio Amadio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni in rappresentanza dei lavoratori del settore agricolo ed in sostituzione del sig. Angelo Longaroni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7168)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 agosto 1978.
Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dallo Yemen.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dallo Yemen sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7170)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa La Cartai - Società cooperativa a r.l., in Genova

Con decreto ministeriale 18 agosto 1978, i dottori Enrico Della Valle, Giuseppe Ghiara e Maria Durantina Vayra sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatori della società cooperativa La Cartai - Società cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito dott. Eduardo Bernabò-Brea in data 26 aprile 1949, repertorio n. 51849, in sostituzione dei signori Salvatore Pulina, Nicola Stasi e Ersilio Costantini.

(7177)

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa La Comune cinematografica - Società cooperativa a r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1978, il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Comune cinematografica - Società cooperativa a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 21 febbraio 1969, repertorio n. 67322, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 6 aprile 1977.

(7178)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Bianco della Maremma toscana - Grosseto » e « Rosso della Maremma toscana - Grosseto ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini « Bianco della Maremma toscana - Grosseto » e « Rosso della Maremma toscana - Grosseto » ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione, non ricorrendo per essa, nell'attuale situazione, le condizioni previste dal decreto sopracitato.

(7179)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 6 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,70	832,70	832,65	832,70	832,70	—	832,80	832,70	832,70	832,70
Dollaro canadese	722,30	722,30	722,50	722,30	722,20	—	722,35	722,30	722,30	722,30
Franco svizzero	512,10	512,10	511,50	512,10	512,27	—	511,74	512,10	512,10	512,10
Corona danese	152,19	152,19	152 —	152,19	152,20	—	152,21	152,19	152,19	152,15
Corona norvegese	158,92	158,92	159 —	158,92	158,92	—	158,96	158,92	158,92	158,90
Corona svedese	187,91	187,91	187,80	187,91	187,90	—	187,96	187,91	187,91	187,90
Fiorino olandese	386,41	386,41	386,75	386,41	386,67	—	386,30	386,41	386,41	386,40
Franco belga	26,618	26,618	26,60	26,618	26,62	—	26,625	26,618	26,618	26,61
Franco francese	191,67	191,67	191,60	191,67	191,62	—	191,55	191,67	191,67	191,65
Lira sterlina	1614,50	1614,50	1614,50	1614,50	1614,02	—	1614,90	1614,50	1614,50	1614,50
Marco germanico	419,54	419,54	419,32	419,54	419,60	—	419,48	419,54	419,54	419,50
Scellino austriaco	58,045	58,045	58,08	58,045	58,10	—	58,06	58,045	58,045	58,04
Escudo portoghese	18,45	18,45	18,40	18,45	18,38	—	18,43	18,45	18,45	18,45
Peseta spagnola	11,327	11;327	11,32	11,327	11,33	—	11,334	11,327	11,327	11,32
Yen giapponese	4,374	4,374	4,375	4,374	4,37	—	4,37	4,374	4,374	4,37

Media dei titoli del 6 settembre 1978

Rendita 5 % 1935	73,275
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Ricostruzione)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	98 —
» 5 % (Beni esteri)	98,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,525
» 5,50 % » » 1969-84	78,650
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	76,675
» 6 % » » 1972-87	75,275
» 9 % » » 1975-90	83,575
» 9 % » » 1976-91	75,100
» 10 % » » 1977-92	87,750
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,150
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,375
» » » » 1-10-1979	101,775
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,025
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,900
» » » 10 % 1- 1-1981	95,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1978

Dollaro USA	832,75
Dollaro canadese	722,325
Franco svizzero	511,92
Corona danese	152,20
Corona norvegese	158,94
Corona svedese	187,935
Fiorino olandese	386,355
Franco belga	26,621
Franco francese	191,61
Lira sterlina	1614,70
Marco germanico	419,51
Scellino austriaco	58,052
Escudo portoghese	18,44
Peseta spagnola	11,33
Yen giapponese	4,372

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 7 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,05	834,05	833,95	834,05	834 —	834,052	833,95	834,05	834,05	834 —
Dollaro canadese	721,70	721,70	722 —	721,70	721,58	721,70	721,50	721,70	721,70	721,70
Franco svizzero	513,95	513,95	514 —	513,95	518 —	513,90	513,90	513,95	513,95	513,95
Corona danese	151,95	151,95	152,30	151,95	151,88	151,90	151,96	151,95	151,95	151,95
Corona norvegese	158,41	158,41	158,50	158,41	158,55	158,40	158,40	158,41	158,41	158,40
Corona svedese	187,70	187,70	187,60	187,70	187,69	187,70	187,65	187,70	187,70	187,70
Fiorino olandese	385,65	385,65	386,22	385,65	386,07	385,60	385,80	385,65	385,65	385,65
Franco belga	26,59	26,59	26,60	26,59	26,60	26,60	26,587	26,59	26,59	26,58
Franco francese	191,54	191,54	191,70	191,54	191,50	191,55	191,55	191,54	191,54	191,54
Lira sterlina	1612,90	1612,90	1613,95	1612,90	1612,37	1612,90	1612,75	1612,90	1612,90	1612,90
Marco germanico	419,07	419,07	419,40	419,07	419,22	419,05	418,90	419,07	419,07	419,07
Scellino austriaco	58,009	58,009	58,05	58,009	58,03	58 —	58,03	58,009	58,009	58 —
Escudo portoghese	18,45	18,45	18,38	18,45	18,40	18,40	18,35	18,45	18,45	18,45
Peseta spagnola	11,309	11,309	11,34	11,309	11,31	11,30	11,32	11,309	11,309	11,30
Yen giapponese	4,363	4,363	4,365	4,363	4,36	4,338	4,3640	4,363	4,363	4,36

Media dei titoli del 7 settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Ricostruzione)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	98 —
» 5 % (Beni esteri)	98,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,925
» 5,50 % » » 1968-83	82,525
» 5,50 % » » 1969-84	78,650
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	76,675
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,575
» 9 % » » 1976-91	84 —
» 10 % » » 1977-92	87,700
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,300
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,425
» » » » 1-10-1979	101,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,800
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,225
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,900
» » » 10 % 1- 1-1981	95,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	834 —
Dollaro canadese	721,60
Franco svizzero	513,925
Corona danese	151,955
Corona norvegese	158,405
Corona svedese	187,675
Fiorino olandese	385,725
Franco belga	26,588
Franco francese	191,545
Lira sterlina	1612,825
Marco germanico	418,985
Scellino austriaco	58,019
Escudo portoghese	18,40
Peseta spagnola	11,314
Yen giapponese	4,363

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione dell'art. 1 del bando del concorso pubblico a venti posti di procuratore legale (ruolo professionale - prima qualifica).

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 6 gennaio 1978, con la quale è stato indetto il concorso di cui all'oggetto;

Vista la deliberazione in data 17 marzo 1978, con la quale il comitato esecutivo ha approvato le norme di espletamento del concorso citato, norme che sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 del 28 aprile 1978;

Visto in particolare l'art. 1 delle predette norme nel quale è previsto il numero dei posti messi a concorso;

Preso atto del ricorso al Consiglio di Stato notificato all'Istituto in data 22 giugno 1978 dalla provincia autonoma di Bolzano avverso il bando del concorso di cui trattasi, ricorso nel quale si lamenta l'inosservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente, fra l'altro, la copertura delle vacanze negli uffici pubblici siti nella provincia di Bolzano;

Considerato che nei venti posti messi a concorso con il citato provvedimento del 17 marzo 1978 non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano e che pertanto può cessare la materia del contendere mediante l'opportuna integrazione del predetto art. 1 delle norme di espletamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la relazione predisposta sull'argomento;

Sulla proposta del direttore generale;

Delibera:

L'art. 1 delle norme di espletamento del concorso pubblico a venti posti di procuratore legale (ruolo professionale - prima qualifica), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 del 28 aprile 1978, è integrato con il seguente comma:

« Nei posti di cui sopra non è compreso quello relativo ai ruoli locali nella provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ».

Roma, addì 20 luglio 1978

Il presidente: REGGIO

Il segretario: CIAMPICACIGLI

(7224)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a venti posti di procuratore legale (ruolo professionale - prima qualifica).

Le prove scritte del concorso pubblico a venti posti di procuratore legale (ruolo professionale - prima qualifica) il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 del 28 aprile 1978, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami in via G. Induno, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 1978 con inizio alle ore 8.

(7225)

OSPEDALE CIVILE « M. PAGLIARI » DI MASSAFRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ad esclusione del posto di aiuto di pediatria che scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(3178/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3157/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Concorso a quattro posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nola (Napoli).

(3189/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di assistente analista medico o biologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista medico o biologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(3190/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 62.

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma delle strutture agricole nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Finalità della legge

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con le facoltà ad essa derivanti dallo statuto di autonomia, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e regionale ed in attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma delle strutture agricole, comprese quelle delle zone di montagna, svantaggiate e di quelle colpite dai recenti eventi sismici, istituisce, con la presente legge, un regime di aiuti per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 9 maggio 1957, n. 153 ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352, e loro successive modificazioni.

Art. 2.
Delimitazione delle zone di montagna e svantaggiate

Ai fini dell'applicazione degli interventi previsti al precedente art. 1, le zone di montagna e svantaggiate del Friuli-Venezia Giulia sono quelle comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del consiglio delle Comunità europee numero 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Nei territori suindicati gli interventi devono, altresì, armonizzarsi con gli obiettivi dei piani di sviluppo socio-economico e dei programmi straordinari delle comunità montane, previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 23, e successive modificazioni.

I comuni e le parti di comuni, il cui elenco è allegato alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/557/CEE del 21 giugno 1976, sono assimilati alle zone di montagna predette ai fini di cui al primo comma del presente articolo e per un periodo di quattro anni.

TITOLO II
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 3.
Regime di aiuti

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, in modo che le aziende siano poste in grado di conseguire il livello di reddito comparabile secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, il regime di aiuti è costituito da:

a) concorso negli interessi per mutui e prestiti inerenti la globalità degli investimenti necessari per la ristrutturazione aziendale;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e per i relativi interessi;

c) contributi di orientamento per l'incremento della produzione zootecnica;

d) benefici a favore del riordino fondiario e per la realizzazione di opere irrigue;

e) contributi in conto capitale per la contabilità aziendale;

f) contributi *una tantum* per l'avviamento delle gestioni associative di assistenza interaziendale;

g) messa a disposizione di terre rese libere per effetto della cessazione dell'attività agricola, ai sensi del successivo titolo III.

Per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo II, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli successivi, si osservano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 15, 18, 19, 20, 23, 24 e 25 della legge 9 maggio 1975, e successive modificazioni.

Nel caso di aziende situate nei territori, di cui al precedente art. 2, la concessione delle provvidenze previste dal presente titolo II ha luogo sulla base delle condizioni di maggiore favore stabilite all'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

L'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura assiste gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per lo ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.

Art. 4.
Concorso negli interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui e prestiti, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore per la ristrutturazione aziendale, prevista dal relativo piano di sviluppo approvato.

L'entità globale degli investimenti non potrà superare le 42.060 unità di conto, per ogni unità lavorativa che risulterà impiegata nell'azienda a seguito del conseguimento degli obiettivi di piano e, comunque, per non più di quattro unità lavorative.

Gli investimenti da ammettere a contributo possono avere riguardo ad opere di miglioramento fondiario, nonchè di miglioramento agrario per l'adeguamento del capitale di esercizio relativo alle dotazioni aziendali.

La durata massima dei mutui non potrà superare gli anni venti per i mutui destinati agli investimenti fondiari e gli anni dieci per i mutui destinati all'acquisto di macchine ed attrezzi del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

L'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi, il tasso a carico del beneficiario, nonchè le modalità per la determinazione dell'entità del contributo di cui ai successivi settimo ed ottavo comma del presente articolo, sono stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, avuto riguardo alla misura del tasso globale per il credito agrario, nonchè alla misura massima e minima del concorso nel pagamento degli interessi e rispettivamente dell'onere a carico dei beneficiari, in base alle relative disposizioni statali e/o comunitarie.

Il concorso nel pagamento degli interessi può altresì essere attualizzato con le modalità previste dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, sia nel caso che l'imprenditore intenda corrispondere all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione, sia nel caso che l'imprenditore intenda estinguere l'operazione all'atto stesso dell'attuazione.

In alternativa al concorso nel pagamento degli interessi, di cui ai commi precedenti, l'amministrazione regionale potrà concedere un contributo in conto capitale, di entità comunque non superiore a quanto spetterebbe all'imprenditore attualizzando il concorso nel pagamento degli interessi per un mutuo di importo pari agli investimenti autorizzati, e della durata di anni venti per gli investimenti fondiari e di anni dieci per l'acquisto di macchine, attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Detto contributo potrà essere erogato all'imprenditore in due o più soluzioni, sulla base degli accertamenti degli acquisti avvenuti e delle opere eseguite.

Nei territori di cui al precedente art. 2 e per i quali siano previsti interventi specifici ai sensi del successivo art. 27 per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo svolgimento di attività artigianali, il concorso nel pagamento degli interessi può riguardare investimenti di carattere turistico o artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

Art. 5.
Contributo in conto capitale e una tantum

In aggiunta ai benefici di cui al precedente art. 4, possono essere concessi:

a) premi di orientamento produttivo.

A favore delle aziende, il cui piano di sviluppo prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina, possono essere concessi, per il periodo di tre anni, premi di orientamento sotto forma di contributi in conto capitale per

ogni ettaro della superficie necessaria all'allevamento bovino ed ovino, a condizione che a compimento del piano di sviluppo la quota delle vendite degli animali superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda.

Il contributo sarà corrisposto in rate annuali e non potrà superare per ciascuna azienda l'importo complessivo fissato dagli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, eccezione fatta per le stalle sociali, gli allevamenti interaziendali fra coltivatori diretti e le cooperative di conduzione per i quali l'importo complessivo del contributo potrà essere maggiorato fino al massimo del 50 per cento.

Per le stalle sociali cooperative, ai fini della determinazione della superficie di cui al comma precedente, si tiene conto della superficie destinata alle colture foraggere delle aziende dei soci.

A favore delle aziende situate nei territori, di cui all'art. 2, le quali dispongono di almeno 0,5 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo suindicato sono elevati di un terzo.

Nel caso di stalle sociali cooperative il limite degli importi complessivi può essere ulteriormente superato fino alla superficie massima di 100 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU);

b) benefici per favorire il riordino fondiario e la realizzazione delle opere irrigue.

I benefici previsti dalle vigenti leggi per l'esecuzione di programmi irrigui e del connesso riordino fondiario sono concessi con gli ulteriori incentivi di cui all'art. 24, quarto e quinto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

I maggiori incentivi di cui al precedente comma potranno altresì essere accordati per la realizzazione collettiva di opere irrigue e di riordinamento fondiario, nei comprensori caratterizzati da prevalenti aspetti di polverizzazione delle unità aziendali, di frammentazione e dispersione dei relativi corpi, ancorchè tali da non consentire, fino alla totale realizzazione delle opere stesse, il conseguimento, da parte delle aziende interessate, degli obiettivi di sviluppo, ovvero dell'approvazione del piano di sviluppo ai termini della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni;

c) contributi per la contabilità aziendale.

Gli imprenditori agricoli, con piano di sviluppo approvato sono obbligati a tenere una contabilità aziendale, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 72/159/CEE del 17 aprile 1972 e secondo le metodologie che saranno prescritte a tale fine dalla Regione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

A favore degli imprenditori agricoli predetti, nonchè degli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda, viene concesso il contributo previsto dall'art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, da corrispondersi in quattro rate annuali decrescenti.

Gli imprenditori interessati alla tenuta della contabilità di cui ai commi precedenti possono avvalersi di un centro costituito allo scopo dalla Regione, oppure di centri riconosciuti dalla Regione stessa, ma gestiti in forma associata dagli imprenditori medesimi, ovvero dalle associazioni costituite a norma dell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

I beneficiari potranno delegare la Regione a corrispondere direttamente ai suddetti centri contabili una quota parte del contributo, come sopra previsto, nella misura massima del 50 per cento;

d) contributi per l'avviamento delle gestioni associative di assistenza interaziendale.

Alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, e che si associano con le modalità e per gli scopi previsti dall'art. 30, della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi *una tantum* per l'avviamento delle relative gestioni nella misura variabile prevista dallo stesso articolo, secondo i parametri che saranno stabiliti dalla giunta regionale, con riferimento al numero degli associati ed ai caratteri ed all'ampiezza del programma di attività.

Art. 6.

Presupposti per la concessione

Per conseguire i benefici di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, le aziende agricole interessate devono dimostrare di essere in grado di svilupparsi ed a tal fine presentare un organico piano di sviluppo aziendale.

Sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle:

1) il cui imprenditore:

a) esercita l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. Per le aziende situate nei territori di cui all'art. 2, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi alla attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola saranno accertati in sede di approvazione del piano di sviluppo, sulla base di criteri che a tal fine saranno stabiliti dalla giunta regionale;

b) possiede una sufficiente capacità professionale, altresì, ai sensi dello stesso art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni; il requisito della capacità professionale, di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge succitata, sarà stabilito con le modalità previste agli articoli 8 e 9 del regolamento d'esecuzione, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1973, n. 05586;

c) si impegna a tenere una contabilità aziendale, ai sensi dell'art. 11 della direttiva n. 72/159/CEE del 17 aprile 1972;

2) il cui reddito da lavoro è inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato nel piano di sviluppo aziendale, ovvero la cui struttura è tale da mettere in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 7.

Soggetti interessati e requisiti

I benefici di cui al presente titolo II oltre che all'imprenditore agricolo, persona fisica, possono essere concessi ai soggetti indicati all'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, con preferenza per i soggetti titolari di imprese familiari diretto-coltivatrici, singole od associate.

L'imprenditore agricolo, persona fisica, beneficiario del regime di aiuti, di cui al presente titolo II, deve risultare iscritto all'albo professionale degli imprenditori agricoli, ai sensi della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Per i titolari di aziende situate nelle zone di cui all'art. 2 della presente legge, non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale prevista dal precedente comma.

Art. 8.

Piani di sviluppo aziendale

Il piano di sviluppo aziendale e interaziendale deve conformarsi, quanto agli indirizzi produttivi ed alle caratteristiche strutturali delle aziende, alle linee della programmazione regionale in agricoltura ed a quelle dei piani di sviluppo delle comunità montane, nonchè agli obiettivi dei piani zonali agricoli una volta operanti.

Il piano deve dimostrare che l'azienda, al compimento dello stesso, potrà raggiungere un reddito di lavoro comparabile per almeno una attività lavorativa.

A tal fine il piano deve contenere:

1) la descrizione dettagliata della situazione aziendale al momento della presentazione del piano;

2) l'indicazione dell'obiettivo di sviluppo, in relazione al numero delle unità lavorative che s'intendono impiegare nella azienda al compimento del piano;

3) l'indicazione degli orientamenti produttivi prescelti e degli investimenti necessari, distintamente per ciascuna destinazione e con la specificazione dei tempi di attuazione;

4) l'indicazione dei mezzi finanziari dei quali l'azienda può disporre e delle garanzie che intende offrire agli istituti mutuanti per il restante fabbisogno finanziario;

5) la durata del piano, che comunque non potrà essere superiore a sei anni, ovvero nove anni per le aziende situate nei territori di cui al precedente art. 2;

6) l'impegno a tenere, per tutta la durata del piano, la contabilità aziendale secondo le modalità previste al precedente art. 6, lettera *c*).

Art. 9.
Reddito di lavoro comparabile

Per il reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori non agricoli.

La giunta regionale determina ogni anno i valori del reddito comparabile sulla base dei coefficienti di incremento delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai settori extragricoli indicati dall'ISTAT a livello provinciale.

Ai fini della determinazione del livello di redditività si procede, in via alternativa, altresì, ai sensi dell'art. 17, terz'ultimo comma e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Nel caso di aziende situate nei territori di cui al precedente art. 2, il reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale, può essere comprensivo della indennità compensativa prevista al successivo art. 23.

Sempre ai fini del calcolo del reddito di lavoro per le aziende, di cui al comma precedente, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extragricole può essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo, ferme restando le condizioni previste dall'art. 9, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da coltivatori titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito di lavoro comparabile o d'obiettivo deve essere raggiunto da ciascuna unità lavorativa uomo (ULU) tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dalla azienda di cui è titolare, sia del reddito ricavato dall'attività extraziendale.

TITOLO III
CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ED UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DISPONIBILI

Capo I
CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 10.
Regime di aiuti

Al fine di promuovere il miglioramento strutturale delle aziende agricole attraverso l'ampliamento della superficie aziendale, ovvero la destinazione delle terre ai fini di utilità pubblica, è *istituito un regime di aiuti in favore dei conduttori* che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate per i seguenti scopi:

a) cessioni in proprietà o in affitto della durata non inferiore a quindici anni, in via preferenziale agli imprenditori agricoli indicati al precedente art. 6 della presente legge; tuttavia, qualora si rilevi che per l'acquisizione di dette terre non esistono imprenditori rispondenti ai requisiti suddetti, la superficie agricola resa disponibile potrà essere destinata ad altri imprenditori, a condizione che gli stessi vengano a realizzare aziende di ampiezza riconosciuta idonea, dagli organi regionali competenti, ad assicurare alla famiglia dell'imprenditore agricolo beneficiario un reddito sufficiente;

b) cessione in proprietà o in affitto per la durata non inferiore a quindici anni all'organismo fondiario, di cui al successivo art. 20, con destinazione a fini di pubblica utilità ovvero per le finalità di cui all'art. 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Agli effetti della presente legge, si intendono destinazioni a fini di pubblica utilità, tra l'altro, quelle dirette al rimboschimento ovvero a scopi di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

Art. 11.
Indennità per anticipata cessazione e premi di apporto strutturale

Il regime di aiuti per incoraggiare l'anticipata cessazione dell'attività agricola comporta:

a) un'indennità annua a favore degli imprenditori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni stabilite dalla presente legge;

b) un premio forfettario di apporto strutturale per coloro che destinano le terre, di cui sono proprietari, agli scopi indicati al precedente art. 10.

Art. 12.
Soggetti beneficiari delle indennità di cessazione anticipata

Possono beneficiare dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola:

a) i titolari di aziende di superficie non superiore a 15 ettari ed i non titolari, di cui all'art. 33, lettera *b*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, purchè i proprietari consentano la destinazione delle terre secondo quanto previsto al precedente art. 10;

b) i titolari di aziende di superficie superiore a 15 ettari di cui al secondo comma dell'art. 33 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni;

c) i titolari di aziende agricole ricadenti in territori classificati montani, qualunque sia la superficie relativa;

d) le vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge, anche se titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari;

e) gli invalidi affetti da una infermità che riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento, anche se titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari;

f) un coadiuvante familiare permanente ovvero un lavoratore agricolo a carattere permanente, per ciascuna azienda, il cui titolare benefici dell'indennità.

Non può beneficiare dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola l'imprenditore agricolo che abbia in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale ai sensi del titolo II della presente legge, o che abbia alienato, nel biennio precedente la domanda, una quota superiore al 20 per cento dell'azienda agricola. Non si considerano, a tali effetti, atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivo di pubblica utilità o, comunque, di interesse pubblico.

Art. 13.
Requisiti e condizioni per la concessione dell'indennità per anticipata cessazione

Ai fini della concessione dell'indennità per anticipata cessazione, i soggetti di cui al precedente art. 12 devono possedere altresì i seguenti requisiti e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) età compresa tra i 55 e i 65 anni, salvo il caso di imprenditori titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari, per i quali l'età deve essere compresa tra i 60 e i 65 anni; le vedove e gli invalidi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 12;

b) aver dedicato all'azienda almeno il 50 per cento del proprio tempo lavorativo, ricavandone almeno il 50 per cento del proprio reddito di lavoro, per un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità, dei quali gli ultimi due devono essere stati utilizzati, per i soggetti previsti dalla lettera *f*) del precedente art. 12, presso l'azienda che cessa l'attività agricola.

La concessione dell'indennità è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario, nei modi di legge, a non esercitare ulteriori attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti e, comunque, può aver luogo nei confronti di un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

L'imprenditore agricolo può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compreso un fabbricato rurale destinato ad abitazione, per un'estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie e, comunque, non superiore ad ettari uno.

Art. 14.
Ammontare e modalità di corresponsione dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola

L'ammontare dell'indennità per anticipata cessazione della attività agricola viene determinato e corrisposto ai sensi dello art. 38 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di effettiva cessazione della attività.

L'indennità può essere corrisposta su richiesta degli interessati in rate mensili.

Art. 15.
Soggetti beneficiari del premio di apporto strutturale

Il premio di apporto strutturale può essere concesso:

a) agli imprenditori agricoli proprietari che fruiscono dell'indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola a norma del precedente art. 13;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia ed in affitto che avendo il loro affittuario, mezzadro e colono chiesto l'indennità di cessazione a norma dell'art. 13 della presente legge, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dal precedente art. 10;

c) ai proprietari di terreni che, pur non avendo titoli all'indennità di cessazione, mettano, comunque, a disposizione i propri terreni per gli scopi di cui all'art. 10;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto o per affitto, per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo II della presente legge;

e) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarla all'ingrandimento di aziende per la realizzazione, altresì di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo II;

f) agli affittuari, coloni mezzadri, che cessano l'attività agricola, anche nel caso in cui non abbiano titolo all'indennità di cessazione e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi di cui al precedente art. 10; in tal caso, il premio di apporto strutturale è cumulabile con quello previsto per il proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia, che trasformino detti contratti in contratti di affitto, per la durata di almeno quindici anni.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria, fatta salva l'eccezione di cui al precedente comma, lettera f).

Art. 16.
Ammontare e modalità di corresponsione del premio di apporto strutturale

Il premio di apporto strutturale per i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 15, è pari rispettivamente: a 10 annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alla lettera a); a otto annualità per gli aventi titolo indicati nelle lettere b), d), e), f) e g); a sei annualità per gli aventi titolo indicati alla lettera c).

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Il premio di apporto strutturale, con l'eventuale maggiorazione del 25 per cento prevista dal comma precedente, può essere ulteriormente aumentato del 30 per cento quando i beneficiari, previsti dal primo comma del presente articolo, siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 6.000.000.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessazione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia, di cui all'art. 40, terzo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per pubblica utilità.

Art. 17.
Prova dell'attività agricola

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola per il corrispondente periodo.

Costituisce, altresì, presunzione assoluta l'iscrizione nello albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui non operino le presunzioni suddette, gli interessati devono presentare istanza di accertamento al comune nel cui territorio l'attività è stata svolta.

I comuni per delega della Regione, esperiscono gli accertamenti necessari e rilasciano agli interessati apposita certificazione.

I comuni, altresì, per delega della Regione, vigilano che gli operatori agricoli che fruiscono dell'indennità di anticipata cessazione non riassumano attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.

La riassunzione si certifica di diritto anche quando l'imprenditore cessato svolga attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

A tal fine la Regione provvede a rendere noto l'elenco nominativo completo degli operatori agricoli cessati mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

I comuni che accertino violazioni al divieto di riassunzione dell'attività professionale, ne danno immediata comunicazione alla Regione. Previa contestazione all'interessato, e ammesse nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della contestazione le deduzioni di parte, si procede alla revoca del beneficio.

La Regione dà tempestiva comunicazione della revoca allo Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero della agricoltura e foreste, per gli adempimenti di loro competenza.

Art. 18.
Norme applicabili

Per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo III, capo I, salvo quanto diversamente disposto agli articoli precedenti, si osservano altresì le disposizioni di cui agli articoli 33, quarto e quinto comma, 34, 35, lettera a), e 36 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Capo II
ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE DISPONIBILI

Art. 19.
Piano di utilizzazione delle terre disponibili

Gli organi ed uffici previsti al successivo art. 30 predispongono, entro il 30 giugno di ogni anno, un piano di destinazione delle terre, delle quali è stata proposta la cessione, ai sensi del precedente art. 10 e secondo quanto previsto dal quarto comma del successivo art. 20 della presente legge.

Il piano è predisposto, avuto riguardo alle esigenze di miglioramento aziendale, connesse ai piani di sviluppo aziendale e interaziendale presentati, nonchè alle altre possibili utilizzazioni da parte di enti pubblici a fini di pubblica utilità.

In sede di predisposizione del piano deve altresì essere verificata la conformità:

a) delle destinazioni agrarie alle scelte prioritarie dei piani zonali agricoli, ovvero, in mancanza, alle direttive che saranno a tal fine impartite dalla giunta regionale;

b) delle destinazioni a parchi e riserve regionali agli eventuali piani previsti in materia dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e successive modificazioni;

c) delle altre destinazioni di pubblica utilità, previste allo ultimo comma del precedente art. 10, agli strumenti di pianificazione territoriale.

Il piano è approvato dalla giunta regionale, previo parere del comitato consultivo provinciale, di cui al successivo art. 34.

Art. 20.
Organismo fondiario

Esercita le funzioni di organismo fondiario, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, l'ente regionale per lo sviluppo della agricoltura.

A tal fine l'organismo fondiario:

a) acquisisce i terreni resisi disponibili, secondo la presente legge, mediante compravendita o affitto di almeno quindici anni, nonchè altri terreni offerti da proprietari non beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge;

b) provvede, in attuazione del piano di utilizzazione delle terre disponibili di cui al precedente art. 19, alla cessione in affitto per almeno quindici anni, od in proprietà, in via prioritaria agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale.

Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per gli scopi di cui alla lettera b) del precedente comma, l'organismo stesso potrà destinarla agli imprenditori che realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, nonchè gli enti pubblici con destinazione a fini di pubblica utilità.

Ove gli imprenditori abbiano solo presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo l'organismo fondiario provvede con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

L'organismo fondiario può, altresì, disporre l'immediata messa a disposizione delle terre a favore degli enti pubblici per le previste destinazioni di pubblica utilità, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi per la loro assegnazione.

I terreni ricevuti in affitto, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 10, possono essere concessi in sub affitto per il perseguimento delle stesse finalità, senza necessità di consenso da parte del proprietario-locatore.

I terreni che per qualsiasi causa non possono essere destinati agli scopi di cui al secondo comma, lettera *b*) ed al terzo comma del presente articolo, verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali ovvero, in mancanza, sulla base delle direttive regionali, per operazioni di riordino fondiario, per iniziative sperimentali, dimostrative o per formazione di aziende silvo-pastorali.

Per l'acquisizione delle terre, ai sensi del presente titolo III, la Regione può avvalersi anche della cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 21.
Prezzi e canoni

Il prezzo d'acquisto delle terre, da parte dell'organismo fondiario, non può superare quello fissato dalle commissioni provinciali con i criteri di cui al quarto comma dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il canone d'affitto da corrispondere al proprietario locatore, che cessa anticipatamente l'attività agricola, non può essere superiore al canone previsto dalle norme in vigore, riferito alla superficie agraria interessata.

Il prezzo di cessione in proprietà e il canone d'affitto non possono essere superiori a quello corrisposto all'originario proprietario.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipulazione dell'atto di cessione e le altre entro un anno dalla predetta stipulazione.

Gli aventi diritto possono chiedere, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, la costituzione in loro favore della rendita vitalizia, prevista dall'art. 40, terzo comma della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Gli imprenditori che hanno acquistato le terre dall'organismo fondiario possono effettuare il pagamento in rate fino a venti anni.

Le somme introitate dall'organismo fondiario, ai sensi del presente titolo III, capo II, sono comunicate al Ministero della agricoltura e foreste e sono trattenute a titolo di anticipazione salvo conguaglio, su quanto dovuto dallo Stato, a norma dello art. 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

TITOLO IV
AIUTI SPECIALI PER LE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE, NONCHE' PER LE ZONE A QUESTE ASSIMILATE

Art. 22.
Regime di aiuti

In aggiunta agli aiuti previsti dai titoli II e III della presente legge, agli imprenditori agricoli delle aziende situate nei territori, di cui al precedente art. 2, possono essere concessi i seguenti speciali aiuti:

a) concessione di una indennità compensativa annua;

b) concessione di una indennità integrativa alle forze giovanili;

c) concessione di aiuti per investimenti collettivi inerenti alla produzione foraggera, alla sistemazione e alle attrezzature dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonchè alla produzione zootecnica;

d) concessione di aiuti per investimenti inerenti alle attività extra agricole di carattere turistico e artigianale;

e) concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture.

Art. 23.
Indennità compensativa

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che diano la prova di coltivare un fondo a qualsiasi titolo, dedicando a tale attività almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ricavandone almeno il 50 per cento del proprio reddito di lavoro, è concessa per un periodo di cinque anni una indennità compensativa annua intesa ad alleviare gli svantaggi naturali dei territori in cui operano, purchè s'impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio.

Può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi anticipatamente l'attività agricola alle condizioni previste dal titolo III, capo I, della presente legge.

L'indennità compensativa può essere concessa semprechè la superficie agricola utilizzata non sia inferiore a tre ettari.

Al fine della determinazione della superficie agricola utilizzata della singola azienda, in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà od in affitto, si tiene conto delle quote di comproprietà; delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili, ad interessenze, regole, comunità agrarie e simili; dei diritti attivi o di uso civico, nonchè delle superfici utilizzate per pascoli ed alpeggi estivi, secondo i criteri che saranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Nel caso di forme associate di gestione, il limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

Art. 24.
Misura dell'indennità compensativa

Per gli imprenditori che allevano bovini, ovini e caprini, la indennità di cui all'articolo precedente viene commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno fino ad un massimo di 52,50 unità di conto per unità di bestiame adulto.

L'importo della indennità concessa non può superare le 52,50 unità di conto, nè essere inferiore a 16 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda; tale importo è fissato, previo parere del comitato provinciale di cui all'art. 34 della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola, e nei limiti massimi sottoindicati, in rapporto alle unità di bestiame adulto allevato, secondo i seguenti scaglioni:

1) 52,50 unità di conto per le prime 10 UBA;

2) 30 unità di conto per ogni UBA superiore alle 10 UBA.

In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente a 35 UBA salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari.

Nella determinazione delle UBA possono essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.

Nel caso di aziende con produzioni diverse da quelle bovine ed ovine, l'indennità è commisurata alla superficie agraria utilizzata, al netto di quella destinata all'alimentazione del bestiame ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedente le 50 are per azienda.

L'indennità compensativa, nelle ipotesi di cui al comma precedente, viene determinata secondo i seguenti scaglioni:

1) 52,50 unità di conto per i primi 10 ettari di SAU;

2) 30 unità di conto per ogni ettaro di superficie superiore a 10 ettari di SAU.

Nei casi di indirizzo produttivi misti, lo scaglione massimo sarà riconosciuto una sola volta per ciascuna azienda.

L'elenco dei beneficiari, con l'indicazione della misura della indennità concessa, viene trasmesso dalla Regione e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni interessati.

Art. 25.
Indennità integrativa alle forze giovanili

Al fine di favorire la permanenza delle forze giovanili in agricoltura, nelle zone definite al precedente art. 2, la Regione istituisce una indennità annua integrativa regionale.

Possono beneficiare di tale indennità i giovani coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri e loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che esercitano o si impegnano ad esercitare l'attività agricola e la cui azienda abbia il piano di sviluppo approvato ai sensi della presente legge.

Tale indennità annua è concessa fino a due unità lavorative per azienda, per la durata di realizzazione del piano stesso e fino ad un importo di L. 600.000 a persona.

Art. 26.
Aiuti per investimenti collettivi

Gli aiuti previsti al precedente art. 22, lettera *c*), possono essere concessi, sentito il comitato consultivo provinciale di cui al successivo art. 34, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

1) incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso opere di sistemazione di impianto, di concimazione, di irrigazione e di fertirrigazione;

2) costruzione e miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame;

3) acquisto di impianti per l'essiccazione dei foraggi e di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

4) costruzione, sistemazione e miglioramento dei pascoli ed alpeggi, sfruttati in comune, ed attuazione di tutte le opere ed i servizi necessari per migliorare la gestione, comprese le recinzioni e gli impianti idrici;

5) realizzazione ed ammodernamento di strutture di carattere interaziendale nonchè di infrastrutture a servizio del settore zootecnico;

6) acquisto di terreni o acquisizione in uso a lunga scadenza sotto qualsiasi forma con obbligo di miglioria, da parte dei comuni, province, comunità montane, associazioni e cooperative di allevatori, per la realizzazione degli interventi sopra elencati in aree che comportino la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero di terre inutilizzate o scarsamente utilizzate, con particolare riferimento alla acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Gli aiuti sono concessi alle associazioni di operatori agricoli con priorità per quelle costituite in forma cooperativa, nonchè ai comuni, alle comunità montane, alle comunioni familiari o altri organismi consimili.

Gli aiuti consistono nella erogazione di contributi in conto interessi per mutui agevolati o di contributi in conto capitale, cumulabili, purchè complessivamente non superino il 75 per cento della spesa ammissibile, che non può essere superiore alle 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo ed alle 400 unità in conto per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato od attrezzato.

Art. 27.
Agevolazioni per attività extra agricole

Per la realizzazione, nell'ambito dell'azienda agricola, di investimenti inerenti alle attività extra agricole, ai sensi del precedente art. 22, lettera *d*), possono essere concessi alle aziende interessate agevolazioni sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti per un importo non superiore a 10.520 unità di conto secondo le norme di cui al precedente art. 4.

I progetti relativi allo sviluppo delle attività extra agricole sono inseriti dagli imprenditori nei piani di sviluppo aziendale, redatti e presentati ai sensi del titolo II, art. 8, della presente legge.

Art. 28.
Presupposti per la concessione degli aiuti speciali alle zone di montagna

Ai fini della concessione degli aiuti previsti al presente titolo IV, ciascuna comunità montana è tenuta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a:

1) redigere, con riguardo agli aiuti di cui all'art. 22, lettera *c*), una mappa dei pascoli e degli alpeggi, previo censimento delle terre suscettibili di utilizzazione a pascolo, con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate;

2) inserire, con riguardo agli aiuti di cui all'art. 22, lettera *d*), ed in attesa dell'adozione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della zona, ai sensi degli articoli 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, un apposito piano stralcio da adottare e approvare ai sensi degli articoli 17 e 18 della predetta legge regionale, le zone di sviluppo turistico ed artigianale, prevedendo specifici interventi per la promozione dell'attività turistica e la salvaguardia e sviluppo di attività artigianali, precisando, altresì, il territorio dei comuni in cui le suddette attività devono essere promosse;

3) inserire, con riguardo agli aiuti di cui all'art. 22, lettera *e*), ed in attesa dell'adozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico succitato, nel programma straordinario di opere ed interventi previsto dall'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la previsione di infrastrutture, con particolare riferimento alle vie di accesso alle aziende agricole, agli elettrodi, agli acquedotti ed ai depuratori di acque.

Art. 29.
Aiuti alle aziende che non raggiungono il reddito comparabile

Alle aziende, site nei territori regionali colpiti dagli eventi tellurici del 1976 e delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1976, n. 15, che non sono in grado di raggiungere, attraverso un piano di sviluppo aziendale redatto ai sensi della presente legge, un reddito da lavoro comparabile, possono essere concesse, in via eccezionale e per un periodo non superiore ai cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le provvidenze di cui al precedente art. 4.

TITOLO V
MODALITA' E PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Art. 30.
Organi preposti all'istruttoria per la concessione degli aiuti

La presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla presente legge ha luogo presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed il servizio dell'economia montana dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, secondo le rispettive competenze.

Art. 31.
Domanda per la concessione degli aiuti previsti ai titoli II e IV

Per conseguire i benefici di cui ai titoli II e IV della presente legge, gli imprenditori agricoli interessati devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno agli organi ed uffici regionali, territorialmente competenti, ai sensi del precedente art. 30, domanda corredata dal relativo piano di sviluppo aziendale, predisposto secondo le modalità stabilite all'art. 8 della presente legge.

Le domande devono, altresì, essere corredate da ogni elemento utile per l'individuazione degli immobili facenti parte dell'azienda, nonchè degli atti progettuali di massima delle opere eventualmente previste dal piano di sviluppo, unitamente ai documenti — ove esistano — attestanti la capacità professionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 32.
Modalità istruttorie delle domande

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o il servizio della economia montana dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, secondo le rispettive competenze, riceve le domande con i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria.

A tali effetti:

a) accerta preliminarmente la regolarità della domanda e la sussistenza degli elementi richiesti a norma dell'art. 8 ed invita, eventualmente, il richiedente alle necessarie integrazioni;

b) ammette la domanda ad istruttoria formale accertando, in via pregiudiziale, che il richiedente abbia diritto alla presentazione della domanda, presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9, nonchè i requisiti che costituiscono titolo preferenziale nella concessione delle provvidenze;

c) ammette la domanda ad esame di merito:

1) valutando la rispondenza degli elementi contenuti nel piano di sviluppo e nei relativi allegati alla disciplina di cui all'art. 8, con particolare riguardo alla congruità delle spese preventivate in relazione alle opere ed iniziative che si intendono effettuare ed alla rispondenza delle richieste al regime delle provvidenze di cui all'art. 3;

2) invitando, eventualmente, il richiedente alle necessarie rettifiche;

3) redigendo una relazione conclusiva sull'istruttoria svolta;

Terminata l'istruttoria, comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, ai sensi del precedente comma, l'ufficio competente trasmette le domande, con i relativi allegati e la relazione conclusiva, al comitato consultivo provinciale di cui al successivo art. 34.

Entro trenta giorni dall'inoltro al predetto comitato le domande sono dichiarate, dagli uffici suindicati, ammissibili all'ulteriore esame o respinte.

Della motivata dichiarazione viene data comunicazione agli interessati.

Art. 33.

Approvazione del piano di sviluppo aziendale

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale da predisporsi, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, viene approvato dalla giunta regionale, previo parere del comitato territorialmente competente, previsto al successivo art. 34.

Art. 34.

Istituzione dei comitati consultivi provinciali

In attesa della costituzione degli organismi comprensoriali, sono istituiti comitati consultivi provinciali con le funzioni previste dall'art. 26, lettera *c*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, e con quelle disposte dagli articoli 19, 24, 26, 32, 33, 35 e 39 della presente legge.

Detti comitati sono composti da:

a) sette rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti;

b) due rappresentanti delle organizzazioni dei mezzadri e coloni, ove queste funzionino a livello provinciale;

c) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti;

d) un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole;

f) il dirigente preposto all'ispettorato provinciale della agricoltura od un suo delegato.

Per i pareri di cui al primo comma del presente articolo, riguardanti gli interventi nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 2, i comitati consultivi sono integrati con i presidenti, i loro delegati, delle comunità montane; il comitato della provincia di Udine è integrato inoltre con il presidente, o il suo delegato, del consorzio di comuni denominato « Comunità collinare del Friuli ».

Funge da segretario un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il comitato si riunisce presso la sede dell'ispettorato suddetto.

I comitati sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale, anche con decreti separati, su deliberazione della giunta stessa, e durano in carica cinque anni.

I membri previsti ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del secondo comma, sono nominati su designazione delle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale.

Il presidente viene eletto tra i membri contemplati alla lettera *a*) del precedente secondo comma, dall'intero comitato, come integrato ai termini del terzo comma.

I comitati deliberano a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 35.

Domanda per la concessione degli aiuti previsti al titolo III

Gli imprenditori agricoli che intendono fruire della indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola devono presentare domanda agli organi regionali territorialmente competenti, ai sensi del precedente art. 30, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno.

Entro lo stesso termine devono presentare altresì domanda gli imprenditori che intendono fruire del premio di apporto strutturale.

Le domande sono dichiarate ammissibili, o sono respinte, entro sessanta giorni dalla data della presentazione, previo parere del comitato consultivo di cui al precedente art. 34.

Ad avvenuta cessione della superficie agraria interessata, per gli scopi di cui al precedente art. 10, ovvero ad avvenuta acquisizione della superficie stessa da parte dell'organismo fondiario, previsto dall'art. 20 della presente legge, la giunta regionale provvede, su domanda dichiarata inammissibile ai sensi del precedente comma ed agli adempimenti previsti dal quarto, quinto e sesto comma dell'art. 44 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 36.

Concessione degli aiuti

Alla concessione degli aiuti previsti dalla presente legge si provvede ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 37.

Obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti

L'imprenditore agricolo al quale sono stati concessi aiuti per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, è tenuto a rendere conto entro il 31 gennaio di ogni anno dello stato di attuazione del piano stesso.

Nel corso dell'attuazione del piano di sviluppo potranno essere consentite, con le modalità di cui al precedente articolo 33, eventuali modificazioni del piano stesso, fermo restando l'obiettivo di sviluppo e il termine fissato per il compimento del piano che non dovrà protrarsi per oltre due anni.

Art. 38.

Vigilanza e controllo

La vigilanza sull'attuazione di ogni singolo piano aziendale o interaziendale e sull'osservanza delle condizioni e degli impegni, cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dalla presente legge, viene esercitata dagli organi ed uffici regionali preposti all'istruttoria delle relative pratiche.

Art. 39.

Sanzioni

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni, cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dall presente legge, comporta la revoca degli aiuti stessi, sentito il comitato consultivo provinciale di cui al precedente art. 34.

L'impiego degli aiuti, in violazione dell'art. 3 della presente legge e per scopi diversi da quelli previsti dal piano di sviluppo aziendale, comporta, altresì, il recupero dei contributi già corrisposti.

Per il recupero dei contributi suindicati si applica il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 40.

Esenzione fiscale

Alle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge ed alla documentazione relativa si applica il disposto dell'art. 16 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 41.

Norme previdenziali

Per i beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione, di cui alla presente legge, valgono le norme previdenziali previste dall'art. 43 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

TITOLO VI

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE OCCUPATE IN AGRICOLTURA.

Capo I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 42.

Finalità dell'informazione socio-economica

La Regione assicura lo svolgimento di attività di infomazione socio-economica in agricoltura, secondo le modalità previste ai successivi articoli, per il perseguimento delle seguenti finalità:

dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;

fornire agli interessati orientamento ed assistenza per il potenziamento, lo svolgimento dell'attività agricola, ovvero per l'eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività;

di far conoscere agli interessati la possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive offerte nel settore agricolo ed in altri settori;

far conoscere la possibilità di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

indirizzare presso i competenti uffici e servizi le persone che intendono dare un nuovo orientamento alle loro aziende, e assistere gli operatori agricoli nei rapporti con l'amministrazione regionale in ordine alle procedure di loro interesse.

Art. 43.

Modalità di svolgimento dell'informazione socio-economica

Le attività d'informazione socio-economica sono svolte direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con istituti universitari od altri istituti specializzati e l'ente regionale di sviluppo, nonchè attraverso il loro affidamento, ai sensi dell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad associazioni a tale fine costituite ed, inoltre ad istituti ed enti di diritto pubblico e di diritto privato, emanazioni di associazioni professionali o di organismi sindacali del settore agricolo.

Alla Regione compete comunque:

l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sulle attività di informazione socio-economica nel territorio regionale;

l'approvazione dei programmi di attività per l'informazione socio-economica.

Lo svolgimento diretto da parte della Regione delle attività d'informazione socio-economica, nonchè l'esercizio della funzione di vigilanza nei confronti delle associazioni od istituti, riconosciuti ai sensi del successivo art. 44, competono all'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 44.

Affidamento ad associazioni, enti ed istituti

Al riconoscimento dell'idoneità delle associazioni, enti ed istituti, ai fini dell'affidamento agli stessi di compiti di informazione socio-economica, provvede il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, di cui alla legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, e successive modificazioni.

Le associazioni, di cui al precedente comma, alle quali siano concessi contributi di cui agli articoli 59 e 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta ed il rendiconto economico.

Lo svolgimento dell'attività socio-economica da parte delle associazioni è attuato tramite i consulenti socio-economici, in possesso del diploma di cui al successivo art. 45, ultimo comma, della presente legge.

Per l'assunzione e l'utilizzazione di consulenti socio-economici in possesso del titolo predetto, è attribuito, per ciascun consulente, un contributo *una tantum* di L. 4.680.000.

Il contributo *una tantum* viene corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio, purchè risulti instaurato un regolare rapporto di lavoro.

Art. 45.

Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici si svolgono, di norma, presso facoltà universitarie della Regione, sulla base di convenzioni stipulate dalla giunta regionale.

Le convenzioni disciplinano le modalità di ammissione ai corsi, lo svolgimento degli stessi, le materie d'insegnamento, nonchè i relativi oneri finanziari, in conformità a quanto previsto dagli articoli 51 e 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

L'ammissione ai corsi, oltre che ai candidati previsti dal citato art. 52, della legge 9 maggio 1975, n. 153, è estesa:

a) ai candidati in possesso del diploma di laurea in scienze delle produzioni animali ed in economia e commercio;

b) ai candidati in possesso del diploma di laurea diverso da quelli prescritti, ed altresì a quelli in possesso del diploma di scuola media superiore di età non inferiore ai 25 anni, purchè abbiano superato un preventivo esame integrativo speciale, da sostenere presso una commissione di cinque esperti, nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

In ogni caso, i candidati devono aver acquisito una esperienza di lavoro maturata nell'ambito del territorio regionale, di almeno due anni in un settore pubblico collegato all'ambiente rurale o in cooperative agricole, organizzazioni professionali e sindacali agricole.

Per l'ammissione ai corsi non si applicano i limiti espressi in percentuale dal primo comma, lettera *b*), dell'art. 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presidente della giunta regionale, sulla base del giudizio positivo formulato dalla facoltà universitaria o dall'ente che abbia svolto il corso, rilascia, a coloro che hanno frequentato i corsi di formazione, un attestato che costituisce titolo ai fini di quanto previsto dal precedente art. 44.

Art. 46.

Assunzione transitoria di esperti

In attesa dell'espletamento dei corsi di formazione dei consulenti, le associazioni riconosciute o che abbiano avuto il riconoscimento ai sensi del precedente art. 44, possono essere autorizzate, con decreto del presidente della giunta regionale, ad avvalersi, per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, delle prestazioni di esperti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e fruire dei contributi previsti dal secondo comma del precedente art. 44.

Art. 47.

Bollettino d'informazione

Per la divulgazione dell'attività di socio-informazione, la Regione provvede alla redazione del bollettino mensile di informazione, previsto dall'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Capo II

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 48.

Attività di qualificazione professionale

Al fine di consentire alle persone che lavorano in agricoltura una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola, o di migliorare quella che già possiedono, la Regione promuove lo svolgimento di appositi corsi.

I corsi di qualificazione professionale in agricoltura sono indirizzati alla formazione ed al perfezionamento degli imprenditori agricoli, dei coadiuvanti familiari, dei lavoratori agricoli dipendenti e, comunque, di coloro che s'impegnino ad esercitare l'attività agricola e che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico.

Art. 49.

Idoneità all'attuazione dei corsi

La Regione attua in forma diretta i corsi di cui al precedente art. 48, oppure mediante affidamento all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura; oppure mediante affidamento ad enti, associazioni, od istituti specializzati, costituiti dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, riconosciuti idonei a tale funzione ai sensi dell'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Al riconoscimento previsto dal precedente comma provvede, con suo decreto, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, di cui alla legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 50.

Articolazione e svolgimento dei corsi

L'attività di qualificazione professionale si svolge attraverso:

a) corsi di qualificazione professionale;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi speciali.

I corsi di qualificazione dovranno avere una durata di almeno centocinquanta ore di insegnamento, riservate alle materie teoriche ed alle esercitazioni pratiche, e dovranno basarsi sui seguenti insegnamenti:

tecnologia delle produzioni con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;

elementi di tecnica delle sistemazioni idrogeologiche, riferite alla conservazione del suolo ed alla protezione delle coltivazioni agrarie e forestali;

contabilità agraria ed analisi della gestione aziendale; aspetti del credito agrario;

problemi della politica agraria regionale nazionale e comunitaria, con riguardo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; aspetti della programmazione agricola, con particolare riferimento a quella comprensoriale;

cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura;

problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di perfezionamento avranno la durata di almeno quaranta ore di insegnamento teorico pratico, riservate prevalentemente alla formazione o all'aggiornamento di tipo tecnico-specialistico.

I corsi speciali, rivolti prevalentemente ai giovani, dovranno avere la durata minima di cinque settimane, anche non continuative, ed in particolare attraverso programmi di insegnamento integrato, dovranno fornire ai partecipanti una adeguata preparazione professionale nel campo della organizzazione e della conduzione della impresa agricola, singola od associata. Detti corsi dovranno avere esclusivo carattere residenziale.

Art. 51.

Attestati di frequenza

A coloro che avranno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 50, la Regione rilascerà attestati ufficiali, sulla base del giudizio espresso dal collegio degli insegnanti.

Art. 52.

Premi di frequenza

Ai partecipanti ai corsi, di cui al precedente art. 48, sarà corrisposto un premio di frequenza comprensivo delle spese di viaggio, semprechè le frequenze non risultino inferiori al 90 per cento delle ore di insegnamento effettivamente svolte nel corso.

Detto premio sarà così stabilito in ragione di ciascun frequentante:

L. 150.000 per i corsi di qualificazione di cui alla lettera *a*);

L. 100.000 per i corsi di perfezionamento di cui alla lettera *b*);

L. 200.000 per i corsi speciali di cui alla lettera *c*) del precedente art. 50.

Art. 53.

Contributi alle associazioni ed enti specializzati

Alle associazioni, enti ed istituti specializzati, cui sia stato affidato lo svolgimento di un corso, a norma del precedente art. 49, sono corrisposti, in ragione di ciascun frequentante, i seguenti contributi *una tantum*:

L. 750.000 per i corsi di qualificazione di cui alla lettera *a*);

L. 600.000 per i corsi di perfezionamento di cui alla lettera *b*);

L. 930.000 per i corsi speciali di cui alla lettera *c*) del precedente art. 50.

Tali contributi comprensivi dei premi di frequenza di cui al precedente art. 52, che i predetti enti, associazioni ed istituti devono corrispondere ai frequentanti.

Qualora detti premi non potessero essere corrisposti, i relativi importi saranno restituiti all'amministrazione regionale.

Art. 54.

Indirizzo, coordinamento, vigilanza

Alla Regione competono le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza dei corsi di qualificazione professionale affidati all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, ovvero agli enti, associazioni ed istituti specializzati di cui ai precedenti articoli.

Le suddette funzioni, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, sono esercitate dall'assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55.

Termine per il primo anno di esercizio

Nel primo anno di applicazione della legge, la scadenza prevista al primo comma dell'art. 31 si intende prorogata al 30 settembre dell'anno stesso.

Art. 56.

Riferimento alle leggi statali

Per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con la presente legge valgono le norme di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352, e loro successive modificazioni.

Art. 57.

Adeguamento successive norme comunitarie

Gli importi dei benefici fissati in unità di conto dalla presente legge saranno adeguati con decreto del presidente della giunta regionale, qualora modifiche agli stessi saranno apportate da successive norme comunitarie.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 58.

Agli oneri finanziari necessari per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sui fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione, nonchè con finanziamenti aggiuntivi derivanti dai mezzi propri della Regione.

Art. 59.

Per gli scopi previsti dal primo comma dell'art. 4 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno di lire 665 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 665 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7528 con la denominazione: « Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione aziendale prevista dal relativo piano di sviluppo approvato » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.660 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 665 milioni relativi all'annualità autorizzate per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 558 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la erogazione di contributi nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione aziendale prevista dal relativo piano di sviluppo approvato (art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e art. 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352) » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.660 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 665 milioni per l'esercizio 1978.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sui precitati capitoli di entrata e di spesa saranno inoltre iscritti gli stanziamenti corrispondenti alle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'art. 15, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni.

Art. 60.

Per le finalità previste dal settimo comma dell'art. 4 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 220 milioni di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al titolo II, sezione V rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7529 con la denominazione: « contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti contratti per la ristrutturazione aziendale prevista dal relativo piano di sviluppo approvato » e con lo stanziamento complessivo di lire 220 milioni per gli esercizi 1978-81, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

a) per lire 100 milioni relativi all'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 5, partita n. 3, dello elenco n. 5 allegato al bilancio medesimi) ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

b) per lire 120 milioni per gli esercizi 1978-81, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 61.

Per gli oneri previsti dal primo comma della lettera *a*), dell'art. 5 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 260 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al titolo II, sezione V rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7530 con la denominazione: « contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina » e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 260 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 559 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la erogazione di contributi aggiuntivi in conto capitale alle aziende agricole il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina (art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 260 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 62.

Per gli oneri previsti dal quarto comma della lettera *a*) dell'art. 5 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito per memoria, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7531 con la denominazione: « contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina ».

Sul precitato capitolo saranno iscritti gli stanziamenti corrispondenti alle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'art. 15, lettera *d*), della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni.

Per l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni suddette, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978, viene istituito per memoria, al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 560 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi integrativi in conto capitale alle aziende agricole situate nelle zone montane e in talune zone svantaggiate e a queste assimilate, il cui piano di sviluppo approvato prevede un orientamento produttivo verso la produzione bovina ed ovina (art. 10, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni) ».

Art. 63.

Per gli oneri previsti dalla lettera *b*) dell'art. 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7532 con la denominazione: « contributi in conto capitale per maggiori incentivi per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo nonchè di ricomposizione o di riordino fondiario di interesse particolare o di interesse comune a più fondi » e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

a) per lire 40 milioni relativi all'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 5, partita n. 3, dello elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

b) per lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 64.

Per gli oneri previsti dalla lettera *c*) dell'art. 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7533 con la denominazione: « contributi a favore degli imprenditori agricoli con piano di sviluppo approvato per la tenuta della contabilità aziendale » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio dell'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 561 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la erogazione di contributi a favore degli imprenditori agricoli con piano di sviluppo approvato per la tenuta della contabilità aziendale (art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 65.

Per gli oneri previsti dalla lettera *d*) dell'art. 5 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 70 milioni, di cui lire 52 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7534 con la denominazione: « contributi *una tantum* alle associazioni di produttori agricoli per l'avviamento delle relative gestioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 52 milioni per l'esercizio 1978 cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 6, lettera *e*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 562 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la erogazione di contributi *una tantum* alle associazioni di produttori agricoli per l'avviamento delle relative gestioni (art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 52 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 66.

Per gli oneri previsti dalla lettera *b*) dell'art. 11 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7535 con la denominazione: « Erogazioni per la concessione del premio di apporto strutturale » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.350 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 7, lettera *b*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 563 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la concessione del premio di apporto strutturale (art. 41 della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.350 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 67.

Per gli oneri previsti dagli articoli 23 e 24 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 3.032 milioni di cui lire 758 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7536 con la denominazione: « concessione della indennità compensativa agli imprenditori agricoli, singoli od associati, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.032 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981 di cui lire 758 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 15, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 564 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli, singoli od associati (articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni) » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.032 milioni per gli esercizi dal 1978 al. 1981, di cui lire 758 milioni per l'esecizio 1978.

Art. 68.

Per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 23 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 240 milioni, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7537 con la denominazione: « concessione della indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli, singoli od associati, aventi una superficie inferiore a tre ettari dai medesimi coltivata » e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni per gli esercizi 1978-81 di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

a) per lire 60 milioni relativi all'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 5, partita n. 3, dello elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

b) per lire 180 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1978 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 69.

Per le finalità previste dall'art. 25 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 280 milioni, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7452 con la denominazione: « Indennità annua integrativa regionale a favore di giovani coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri e loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che esercitano o si impegnano ad esercitare l'attività agricola e la cui azienda abbia il piano di sviluppo approvato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 » e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni per gli esercizi 1978-81, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 70.

Per le finalità previste dall'art. 26 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1999.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7538 con la denominazione: « Contributi in conto interessi per mutui agevolati per investimenti collettivi » e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 400 milioni si provvede come segue:

a) per lire 100 milioni relativi all'annualità per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 5, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

b) per lire 300 milioni relativi alle annualità dal 1979 al 1981 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 71.

Per gli oneri relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dal terzo comma dell'art. 26 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di L. 1.420.500.000, di cui L. 330.500.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7539 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per investimenti collettivi ai sensi dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni », e con lo stanziamento complessivo di lire 1.420.500.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui L 330.500.000 per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 15, lettera *e*) della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 565 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la erogazione di contributi in conto capitale per investimenti collettivi (art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni) » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.420.500.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui L 330.500.000 per l'esercizio 1978.

Art. 72.

Per gli oneri previsti dal punto 3) dell'art. 28 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di L. 303.000.000, di cui L. 98.500.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7540 con la denominazione: « Contributi in conto capitale alle comunità montane per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni » e con lo stanziamento complessivo di L. 303.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 98.500.000 per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 15, lettera *a*) della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978 viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 566 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi in conto capitale alle comunità montane per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni (art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni) » e con lo stanziamento complessivo di L. 303.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui L. 98.500.000 per l'esercizio 1978.

Art. 73.

Per le finalità previste dagli articoli 42, 43, 44, secondo comma, e 46 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981 la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7364 con la denominazione: « Spese e contributi per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica » e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 8, lettera *a*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 567 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per lo svolgimento dell'attività socio-economica (articoli 48 e 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153) », e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 74.

Per le finalità previste dal quarto comma dell'art. 44 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 140 milioni, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7541 con la denominazione: « Contributi *una tantum* alle associazioni per l'assunzione e l'utilizzazione di consulenti socio-economici » e con lo stanziamento complessivo di lire 140 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 8, lettera *c*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 568 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la erogazione di contributi *una tantum* alle associazioni per l'assunzione e l'utilizzazione di consulenti socio-economici (art. 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 140 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 75.

Per le finalità previste dall'art. 45 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito « per memoria », al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria IX, il cap. 7365 con la denominazione: « Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento e degli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici ai sensi dell'art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Sul precitato capitolo saranno iscritti gli stanziamenti corrispondenti alle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

Per l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni suddette, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito « per memoria », al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 569 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento e degli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici (art. 51 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni) ».

Art. 76.

Per le finalità previste dall'art. 47 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 63 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo XII, sezione V, rubrica n. 5, categoria IX, il cap. 7366 con la denominazione: « Spese concernenti la redazione e la diramazione del bollettino mensile di informazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 63 milioni per l'esercizio 1978 cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 8, lettera *e*), della legge 9 maggio 1975, n 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 570 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per la redazione e diramazione del bollettino mensile di informazione (art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 63 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 77.

Per le finalità previste dagli articoli 48, 52 e 53 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria IX, il cap. 7367 con la denominazione: « Spese per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale degli agricoltori » e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 8, lettera *d*), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 571 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale degli agricoltori (articoli 55 e 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 78.

Per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della presente legge regionale, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 70 milioni di cui lire 37 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria IX, il cap. 7368 con la denominazione: « Spese per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, e loro successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 37 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 572 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 (art. 10, primo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153) » e con lo stanziamento complessivo di lire 70 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 37 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 79.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 63.

Integrazione della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 - Contributi agli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature sanitarie, nonchè di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico-economali.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 52 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1965, N. 36

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 1978 e 1979, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1978	lire 1.000 milioni
esercizi dal 1979 al 1997	» 2.000 »
esercizio 1998	» 1.000 »

L'onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6626 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 7.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 6, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo II

CONTRIBUTI AGLI ENTI OSPEDALIERI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE, NONCHÈ DI ARREDAMENTI, UTENSILI ED ATTREZZATURE TECNICO-ECONOMALI.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'importo di lire 6.000 milioni, agli enti pubblici ospedalieri contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature sanitarie nonchè di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico-economali.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 dovranno pervenire all'assessorato dell'igiene e della sanità entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene ed alla sanità.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla giunta regionale.

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 2, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 6, categoria XI, il cap. 6634 con la denominazione: « Contributi in conto capitale agli enti pubblici ospedalieri per l'acquisto di attrezzature sanitarie nonchè di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico-economali » e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 900 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica numero 6, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per lire 3.047 milioni, con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione della entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

per i restanti 1.953 milioni, con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 712 del precitato stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 64.

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari, e interventi per l'esercizio delle funzioni statali trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1975, N. 43

Art. 1.

Gli importi mensili degli assegni integrativi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, sono aumentati del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Alla lettera *b*) del primo comma del precitato art. 21, prima delle parole « un assegno integrativo mensile », sono inserite le parole: « o dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382 ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 l'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Il contributo regionale non potrà comunque superare l'importo di L. 200.000 per ogni persona assistita ».

Art. 3.

I termini di cui all'art. 26, primo comma, e all'art. 29 della predetta legge regionale n. 43/1975 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 3.963 milioni, e precisamente di lire 1.315 milioni per gli interventi di cui al titolo I, lire 2.448 milioni per gli interventi di cui al titolo II e lire 200 milioni per gli interventi di cui al titolo III.

Capo II

INTERVENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STATALI TRASFERITE ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 NOVEMBRE 1975, N. 902.

Art. 5.

In attesa di una disciplina organica del settore della assistenza sociale, l'amministrazione regionale con le procedure, i criteri e le modalità vigenti o che all'uopo potrà determinare, è autorizzata a disporre interventi ed erogare contributi per la continuazione dell'esercizio delle funzioni statali trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, avvalendosi, se necessario, degli uffici dei comuni e dei loro consorzi.

Art. 6.

Per gli scopi previsti dall'art. 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 2.600 milioni.

Capo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Per far fronte agli oneri previsti dal precedente art. 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, vengono istituiti al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, i seguenti capitoli:

cap. 2305 con la denominazione: « Interventi integrativi di provvidenza per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, pensionati e non, per gli assegni parto alle coltivatrici dirette; per provvidenze ai lavoratori agricoli e pescatori per malattia ed infortunio; per gli infortuni o le malattie professionali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'assistenza sanitaria di invalidi di guerra » e con lo stanziamento di lire 1.315 milioni per l'esercizio 1978;

cap. 2306 con la denominazione: « Assegni integrativi a favore dei sordomuti, dei ciechi e degli invalidi civili e concorso nelle spese per l'assistenza domiciliare degli anziani ed invalidi » e con lo stanziamento di lire 2.448 milioni per l'esercizio 1978;

cap. 2307 con la denominazione: « Interventi assistenziali a favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 3.963 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

per lire 1.315 milioni dalla partita n. 3 del sovraspecificato elenco n. 4;

per i restanti 2.648 milioni dalla partita n. 4 del medesimo elenco n. 4.

Art. 8.

Per far fronte agli oneri previsti dal precedente art. 6, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 2313 con la denominazione: « Contributi e spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, ivi comprese le sovvenzioni di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27 » e con lo stanziamento di lire 2.600 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere di lire 2.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

per lire 1.000 milioni, dalla partita n. 1 del sopraspecificato elenco n. 4;

per lire 1.400 milioni, dalla partita n. 2 del medesimo elenco n. 4;

per i restanti 200 milioni della partita n. 4 del più volte citato elenco.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. **65**.

Interventi finanziari a favore dei comuni e delle province in attuazione dell'art. 54 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« In attuazione dell'art. 54 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, gli interventi finanziari regionali a favore dei comuni e delle province sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Gli interventi finanziari regionali suddetti, hanno carattere aggiuntivo e straordinario e sono iscritti nel bilancio di previsione degli enti assegnatari fra le spese per investimento ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è sostituito come segue:

« La quota destinata ai comuni è pari ai 5/6 del fondo annuale stanziato nel bilancio regionale di previsione per le finalità di cui all'articolo precedente.

Nei confronti dei comuni classificati in tutto od in parte montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, od inclusi nelle zone montane, a termine dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è annualmente assegnato un importo determinato in ragione della popolazione residente sulla base di lire 3.200 per abitante, per un massimo di 5.000 abitanti.

Nei confronti dei comuni gravati da servitù militari è annualmente assegnato un importo determinato in ragione della popolazione residente, sulla base di lire 1.000 per abitante per un massimo di 5.000 abitanti.

Nei confronti dei rimanenti comuni è annualmente assegnato un importo determinato in lire 1.800 per abitante, limitatamente ai primi 5.000 abitanti.

Le ulteriori disponibilità sulla quota destinata ai comuni, dopo la ripartizione effettuata ai sensi dei commi precedenti, sono assegnate a tutti i comuni in ragione diretta alla popolazione residente ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è modificato come segue:

Nel primo comma, le parole « aumenti previsti » sono sostituite con le parole « assegnazioni previste ».

Nel secondo comma, le parole « l'aumento previsto » sono sostituite con le parole « l'assegnazione prevista ».

Nel terzo comma le parole « dei due aumenti particolari previsti » sono sostituite con le parole « delle due assegnazioni particolari previste ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è sostituito come segue:

« I comuni utilizzeranno le somme ad essi assegnate, ai sensi del precedente art. 2, per l'esecuzione in forma diretta delegata o consorziale, di opere e lavori, con preferenza per le opere igienico-sanitarie, scolastiche, assistenziali e socio-sanitarie per fini di sviluppo economico e sociale generale.

Nell'utilizzazione delle somme suddette va data precedenza alle opere già in corso e non ancora ultimate ».

E' abrogato l'art. 6 della medesima legge regionale n. 27.

Art. 5.

Nell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, dopo la locuzione « dell'importo assegnato » viene inserita la locuzione « nell'esercizio 1975 ».

Nell'art. 9 della medesima legge regionale n. 27, dopo la locuzione « dell'importo assegnato » viene inserita la locuzione « nell'esercizio 1975 ».

Nell'art. 12 della medesima legge regionale n. 27, la locuzione « di un importo annuo pari alla somma costituente il 25% previsto dagli articoli 5 e 9 » viene sostituita con la locuzione « di un importo annuo pari a quello previsto dagli articoli 5 e 9 ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« La ripartizione della quota destinata alle province, pari ad un sesto del fondo annuale disponibile, è effettuata per due terzi in ragione del numero degli abitanti e per un terzo in ragione del territorio di ciascuna provincia ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è sostituito come segue:

« Le province utilizzeranno le somme ad esse assegnate ai sensi dell'articolo precedente per l'esecuzione in forma diretta o consorziale di opere e lavori con preferenza per le opere scolastiche, assistenziali, stradali e socio-sanitarie.

Nell'utilizzazione delle somme suddette va data precedenza alle opere già in corso e non ancora ultimate ».

E' abrogato l'art. 10 della medesima legge regionale n. 27.

Art. 8.

L'art. 14 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è sostituito come segue:

« Alla ripartizione ed all'erogazione delle somme assegnate dalla presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata con decreti anche cumulativi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 66.

Partecipazione azionaria alla Società informatica Friuli-Venezia Giulia p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società informatica Friuli-Venezia Giulia p.a., sino alla concorrenza di L. 100.000.000.

La predetta partecipazione è subordinata all'impegno statutario della società a che in seno al consiglio di amministrazione ed in seno al collegio sindacale facciano parte due membri designati dal consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze ed un sindaco effettivo con funzioni di presidente del collegio stesso, designato dalla giunta regionale.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XIII, il cap. 7262 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della Società informatica Friuli-Venezia Giulia p.a. » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 67.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di norme in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 31 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, dopo il secondo comma, viene inserito il seguente:

« Qualora in conseguenza di quanto disposto al terzo comma del successivo art. 45, si abbia utilizzo anticipato del contributo regionale rispetto all'entrata in ammortamento del mutuo, resta a carico del mutuatario, nel periodo finale di ammortamento del mutuo, l'intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta da contributo ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come sostituito dall'art. 6, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, è sostituito dal seguente: « I contributi di cui al primo comma sono corrisposti semestralmente con scadenze al 30 giugno ed al 31 dicembre ».

Art. 3.

All'art. 34 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, le parole « di 16 mq di superficie » sono sostituite con le parole « di 10 mq di superficie ».

Art. 4.

L'art. 35 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 46, è soppresso.

Sono peraltro fatte salve le domande di contributo già presentate ai sensi del predetto articolo.

Art. 5.

In via di interpretazione autentica, il termine « completamento » di cui al primo comma dell'art. 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, non può essere riferito ad abitazioni nuove in fase di costruzione.

Gli ultimi due commi dello stesso art. 39 sono sostituiti dai seguenti:

« La concessione e l'erogazione del contributo avvengono, secondo quanto previsto dai successivi articoli 44 e 45, terzo comma.

Entro tre anni dal provvedimento di concessione, l'interessato deve presentare alla direzione provinciale dei lavori pubblici, pena la revoca e conseguente restituzione del contributo erogato, una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata da un tecnico professionalmente abilitato in rapporto alla natura degli stessi, e ove del caso, il certificato di abitabilità ».

Art. 6.

La lettera *d*) del primo comma dell'art. 42 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come sostituita dall'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, è sostituita dalla seguente:

« *d*) che abbiano fruito, nell'anno solare antecedente quello in cui viene comunicata dal direttore provinciale dei lavori pubblici l'ammissione al contributo e richiesta la documentazione necessaria all'emanazione del provvedimento di concessione, di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 12.000.000 elevabile a L 500.000 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 3; nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrano redditi da lavoro non dipendente in misura superiore a lire 1 milione, il predetto limite di L. 12.000.000 viene ridotto a L. 9.000.000 ».

Art. 7.

All'art. 42 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata ai sensi del primo comma, lettera *c*), il richiedente deve, a pena di revoca del contributo concesso, alienare l'abitazione non adeguata prima dei provvedimenti di cui al successivo art. 45, primo od ultimo comma ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 44 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è soppresso.

All'art. 44 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« La concessione e contestuale impegno del contributo è disposta con provvedimento del direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente previo accertamento, per il caso di cui all'art. 39, della congruità della spesa indicata nella domanda di contributo, nonchè previa presentazione:

a) per il caso di acquisto, di pianta dell'alloggio da acquisire debitamente quotata;

b) per il caso di costruzione di nuove abitazioni, del progetto esecutivo e di copia della relativa concessione ad edificare ».

Art. 9.

L'art. 45 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione del contributo concesso a fronte dell'acquisto di abitazioni, è subordinata alla verifica del rispetto del limite di superficie prescritto, nonchè alla presentazione del contratto di compravendita dell'alloggio e, per il caso di cui all'art. 31, del contratto di mutuo; contestualmente viene pure disposto il pagamento dei ratei maturati ed emesso il ruolo di spesa fissa.

I documenti di cui al comma precedente devono comunque essere presentati alla direzione provinciale dei lavori pubblici, pena la revoca del provvedimento di concessione, entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Nel caso di contributo a fronte della costruzione di nuove abitazioni, l'erogazione del contributo ha luogo a seguito di presentazione di apposita certificazione comunale attestante lo avvenuto inizio dei lavori, nonchè per il caso di ricorso al mutuo, di apposita lettera di assenso alla concessione del mutuo da parte di un istituto di credito per importo corrispondente o maggiore a quello per cui viene richiesto il contributo di cui al precedente art. 31; contestualmente il direttore provinciale dei lavori pubblici dispone il pagamento dei ratei di contributo già maturati.

Nel caso di cui al comma precedente, il beneficiario deve presentare entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione, pena la revoca del contributo e conseguente restituzione delle semestralità erogate, il certificato di abitabilità relativo alla nuova abitazione, nonchè; per il caso di ricorso al mutuo, il contratto di mutuo.

All'atto in cui sono presentati i documenti di cui al comma precedente il direttore provinciale dei lavori pubblici in seguito a verifica dei metri quadrati su superficie realizzata, liquida in via definitiva il contributo, procedendo ove occorra all'eventuale conguaglio, entro il limite del contributo concesso tra le somme erogate e quelle spettanti ».

Art. 10.

L'art. 46 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, come integrato dall'art. 11 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 46 e dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, è abrogato.

Art. 11.

All'adeguamento dei limiti di somma e delle unità di contributo previsti dall'art. 38 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, si procede secondo quanto previsto dall'art. 48 della stessa legge.

Art. 12.

Le annualità del limite d'impegno autorizzate con l'art. 14, lettera *c*), della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, vengono ridotte, a partire dall'esercizio 1978 e fino all'esercizio 1997, a L 820.000.

Art. 13.

In deroga alla disciplina vigente, il requisito del reddito dei soci di cooperative edilizie, beneficiarie di contributi regionali nel settore dell'edilizia abitativa, viene accertato soltanto all'atto in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo regionale e con riferimento al reddito percepito nello anno antecedente a quello della deliberazione della giunta regionale di ammissione al contributo stesso; ove quest'ultima non sia prescritta, si fa riferimento al reddito percepito nello anno antecedente a quello dell'atto del competente ufficio regionale contenente la comunicazione dell'ammissione al contributo e la richiesta della documentazione necessaria all'emanazione del provvedimento di concessione.

In deroga alla disciplina vigente il reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare, calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini dell'ammissione a contributi regionali nel settore dell'edilizia abitativa non può superare l'importo di L. 8.000.000, elevabile a L 500.000 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 3; nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro non dipendente in misura superiore a L. 700.000, il predetto limite di L. 8.000.000 viene ridotto a L. 6.000.000.

Alle variazioni dei limiti di reddito di cui al comma precedente si procede secondo quanto prescritto dall'art. 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa sono concesse fino ad un importo di lire 260.000 per mq di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 22 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche, e fino ad un importo di L. 240.000 al mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 20,5 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di 35 anni, al tasso annuo:

1) del 2% per i soci con reddito annuo, escluse le elevazioni per figli a carico, inferiore a lire 4 milioni o rispettivamente inferiore a 3 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente;

2) del 3,5% per i soci con reddito annuo, escluse le elevazioni per figli a carico, inferiore a lire 6 milioni o rispettivamente inferiore a lire 4,5 milioni se comprensivo di reddito da lavoro non dipendente;

3) del 5% per i soci con reddito annuo, escluse le elevazioni per figli a carico, inferiore a lire 8 milioni o rispettivamente inferiore a lire 6 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente.

Le anticipazioni in favore delle società cooperative edilizie a proprietà individuale sono concesse fino ad un importo di L. 235.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 19,5 milioni per le abitazioni da costruire in zone sismiche e fino ad un importo di L. 215.000 per mq di superficie utile delle abitazioni per un ammontare massimo di lire 18 milioni negli altri casi e debbono essere estinte entro il termine massimo di 30 anni al tasso annuo:

1) del 4% per i soci con reddito annuo, escluse le elevazioni per figli a carico, inferiore a lire 8 milioni o rispettivamente inferiore a lire 6 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente;

2) del 6% per i soci con reddito annuo, escluse le elevazioni per i figli a carico, inferiore a lire 10 milioni o rispettivamente inferiore a lire 7,5 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente;

3) dell'8% per i soci con reddito annuo, escluse le elevazioni per figli a carico, inferiore a lire 12 milioni o rispettivamente inferiore a lire 9 milioni se comprensivo di redditi da lavoro non dipendente ».

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli stanziamenti da ripartire dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

« L'erogazione delle anticipazioni concesse in favore delle cooperative avviene:

nella misura del 50% previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

nella misura dell'ulteriore 40% previo accertamento da parte della direzione provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente, da effettuarsi entro quindici giorni dalla relativa richiesta dell'avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% dell'anticipazione concessa;

nella misura restante, a seguito di certificato del direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente attestante la regolarità dei lavori eseguiti, la rispondenza degli stessi alle previsioni progettuali e l'effettiva superficie utile dei singoli alloggi.

Nel caso in cui le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge nazionale 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dallo stesso art. 35 e siano state iniziate le procedure di esproprio, si può procedere all'erogazione delle anticipazioni secondo quanto previsto dal comma precedente, previa assunzione da parte delle cooperative di formale impegno ad iscrivere ipoteca per un importo pari all'anticipazione concessa, non appena l'iscrizione stessa si renda possibile.

Nel caso in cui, dal momento in cui si rende possibile la iscrizione ipotecaria, la cooperativa non vi provveda entro i termini a tal fine fissati dall'assessorato delle finanze, si procederà alla revoca ed al conseguente recupero delle anticipazioni concesse ».

E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55.

Art. 16.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di L. 15.000.000.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 35.000.000.

I limiti di impegno autorizzati con i commi precedenti possono essere destinati ad integrazione dei contributi già concessi per il finanziamento di aumenti nei costi delle opere comunque determinatisi.

Art. 17.

L'erogazione dei contributi concessi alle cooperative edilizie ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, degli articoli 16 e 56 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nonchè degli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55, può aver luogo, su istanza delle stesse, anche prima della stipulazione del contratto di mutuo definitivo, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori nonchè di apposita lettera di assenso alla concessione del mutuo da parte di un istituto di credito per importo corrispondente o maggiore a quello per cui è stato concesso il contributo.

A seguito della presentazione del contratto definitivo di mutuo e dell'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, si procede alla liquidazione in via definitiva del contributo ed all'eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.

Nel caso in cui, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, si abbia erogazione anticipata del contributo regionale rispetto all'entrata in ammortamento del mutuo, fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso, nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l'intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta da contributo.

Art. 18.

Su proposta dell'assessore ai lavori pubblici di concerto con l'assessore alle finanze, la giunta regionale delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con istituti di credito, al fine di incrementare i finanziamenti all'edilizia abitativa ed agevolare l'erogazione dei mutui.

Le convenzioni con gli istituti mutuanti di cui al precedente comma sono stipulate dall'assessorato delle finanze.

Art. 19.

Nell'ammissione ai contributi regionali nel settore dell'edilizia abitativa dovranno essere privilegiati i soggetti con più basso reddito.

Ai fini di cui al comma precedente, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei soggetti da ammettere a contributo e per la graduazione, ove possibile, per fasce di reddito, delle unità di contributo.

Art. 20.

La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle domande di contributo già presentate alla data della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora emesso alla stessa data il provvedimento di cui all'art. 44, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Le domande per le quali sia già stato emesso il provvedimento di cui al comma precedente ma non ancora quello di concessione definitiva sono evase, su istanza degli interessati sempreché sussistano i requisiti prescritti dalla presente legge, secondo la disciplina prevista dalla presente legge:

Alle domande di cui al comma precedente, limitatamente a quelle presentate da società cooperative, sono estese eventuali disposizioni più favorevoli adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge in attuazione dell'art. 48, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

Le disposizioni della presente legge concernenti il reddito, ivi comprese quelle di cui all'art. 19, si applicano anche alle società cooperative beneficiarie dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 agosto 1977, n. 55.

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono autorizzati nell'esercizio 1978, il limite di impegno di lire 140 milioni e, nell'esercizio 1979, il limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative ai due limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

esercizio 1978	lire 140 milioni
esercizi dal 1979 al 2002	» 340 »
esercizio 2003	» 200 »

L'onere di lire 1.160 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 140 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6161 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.160 milioni per il piano, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 1.160 milioni si provvede come segue:

per lire 560 milioni di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9, partita n. 4, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per i restanti 600 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 3603: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 22.

Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato nell'esercizio 1978, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 4.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.200 milioni, relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6163 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 4.800 milioni per il piano, di cui lire 1.200 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 4.800 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 23.

Per le finalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato nell'esercizio 1978, l'ulteriore limite di impegno di lire 82 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 82 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 328 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 82 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6164 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 328 milioni per il piano, di cui lire 82 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 328 milioni si provvede come segue:

per lire 240 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9, partita n. 4, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per lire 88 milioni, di cui lire 22 milioni per l'esercizio 1978, mediante storno di pari importo, in relazione a quanto disposto dall'art. 12 della presente legge, dal cap. 6168 del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 24.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, sono autorizzate le seguenti spese:

a) la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1978 a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1978 a favore delle cooperative edilizie a proprietà individuale.

Gli oneri di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) fanno carico al cap. 6252 e, rispettivamente al cap. 6253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, i cui rispettivi stanziamenti vengono elevati ciascuno di lire 6.000 milioni per il piano, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 12.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1978, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

per 11.500 milioni, di cui 5.500 milioni per l'esercizio 1978, dalla partita n. 5 del sopraspecificato elenco n. 5; detto importo comprende 500 milioni relativi all'esercizio 1978, corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

per i restanti 500 milioni relativi all'esercizio 1978, dalla partita n. 7 del predetto elenco n. 5, corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 25.

Per le finalità previste dagli articoli 17, 19, 22 e 26 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 12, categoria XI, il cap. 6352 con la denominazione: « Contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti l'acquisizione delle aree, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi, ivi compresi i maggiori oneri conseguenti all'acquisizione delle aree per gli aumenti d'asta, per IVA e per spese generali e per il concorso nella revisione dei prezzi contrattuali » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 9, partita n. 5, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 26.

Le annualità relative ai due limiti di impegno autorizzati dall'art. 14 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di lire 15 milioni e di lire 35 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 2012.

L'onere di lire 60 milioni, corrispondente all'annualità del primo limite autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 15 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6158 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 60 milioni per il piano di cui lire 15 milioni per l'esercizio 1978.

L'onere di lire 140 milioni, corrispondente alle annualità del secondo limite autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 35 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al cap. 6154 del precitato stato di previsione il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 35 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 151 dello stato di previsione della entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2012, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 27.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1978

COMELLI

(6092)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. **68.**

Interventi regionali per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 23 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e a sostenere spese per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi, intesa anche quale concorso alla ricostruzione dell'identità culturale del Friuli.

Per l'organizzazione e l'allestimento della mostra, l'amministrazione regionale potrà avvalersi anche mediante il conferimento di appositi incarichi, della collaborazione degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, degli istituti scientifici e culturali e di ogni altra istituzione della Regione, nonchè degli studiosi e degli esperti, in grado di offrire un concreto e qualificato apporto sul piano scientifico e organizzativo, all'iniziativa.

La mostra sarà presentata alla comunità regionale e, successivamente, alle principali comunità dei friulani emigrati, in Italia e all'estero.

Art. 2.

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 60 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 1143 con la denominazione: "Finanziamenti e spese per l'organizzazione e l'allestimento della mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi" e con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 7, partita n. 1, dell'elenco n. 4, allegato al piano ed al bilancio medesimi) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1978, n. **69.**

Assunzione a carico della Regione di parte della spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie terremotate trasferite negli alloggi provvisori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 23 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, i pagamenti a favore dell'ENEL per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, previsti dall'art. 34-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con la legge 30 ottobre 1976, n. 730 e dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunti a carico dell'amministrazione regionale.

I pagamenti di cui al precedente comma si intendono riferiti alla fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza delle predette famiglie negli alloggi stessi, in quanto aventi titolo all'occupazione.

Ai predetti pagamenti provvederà, secondo le modalità ed i limiti previsti dal citato art. 34-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e dal precedente comma, la segreteria generale straordinaria.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione III, rubrica n. 2, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli; categoria III, il cap. 1191 con la denominazione « Spese per la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo di cui al comma successivo.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, categoria X, rubrica n. 1, il cap. 583 con la denominazione « Contributo speciale per le spese relative alla fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti (art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 546) » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 1191 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-81 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bolletino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1978, n. **70**.

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 23 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 1.

All'art. 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica relative a scuole medie dell'obbligo già finanziate con fondi a carico dello Stato e situate in comuni delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 ».

Art. 2.

Gli oneri previsti dall'art. 10-*bis* della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, inserito con l'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, fanno carico al cap. 5321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

In relazione al disposto di cui all'art. 1 della presente legge, la denominazione del cap. 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica ».

Titolo II

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'ammissione al contributo regionale previsto al successivo art. 46, i progetti esecutivi dell'alloggio da ricostruire sono approvati dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e la commissione consiliare di cui al primo comma dell'art. 43, previo, accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« La concessione ed erogazione dei contributi è disposta dal sindaco, sentita la commissione consiliare di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ».

Art. 6.

All'art. 48, secondo comma, terzo rigo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « i quali » sono inserite le parole « siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero ».

Art. 7.

All'art. 55, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all'inizio del secondo comma, dopo le parole « Le domande » è aggiunto l'inciso « da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 ».

Art. 8.

All'art. 75, primo comma, punto 2), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente periodo: « ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire ».

Art. 9.

All'art. 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole « entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite con le parole « entro il 31 dicembre 1978 ».

Art. 10.

Sono ammessi alle provvidenze, di cui all'art. 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorchè degli stessi non occupati alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

Art. 11.

I soggetti aventi titolo alle provvidenze previste dagli articoli 46 e 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere, qualora ricorrano accertate esigenze di lavoro o particolari situazioni familiari, di procedere alla ricostruzione dell'alloggio distrutto o demolito a causa del sisma, anche in comune diverso da quello di residenza, purchè compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

L'accoglimento della domanda di contributo, da presentarsi al sindaco del comune di nuova residenza, è subordinato all'autorizzazione del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ogni altra modalità, rimangono in vigore le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Dopo il terzo comma dell'art. 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è inserito il seguente comma:

« Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell'art. 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976 ».

Titolo III

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 13.

All'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come integrato con l'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto *b*) e terzo comma, affidando l'incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto *b*) del primo comma dell'art. 7 e alle società di cui al primo comma dell'art. 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 ».

Art. 14.

I benefici di cui all'art. 15 lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Alla concessione dei contributi provvede il sindaco e l'erogazione degli stessi avviene di norma:

1) nella misura del 50% dell'importo del contributo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

2) nella misura dell'ulteriore 40% dopo l'accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell'avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;

3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all'art. 7, lettera *b*), della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal sindaco ».

Titolo IV

NORME MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1978 N. 25

Art. 16.

L'art. 27 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è abrogato

Titolo V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

In relazione al disposto di cui all'art. 8 della presente legge, la denominazione del cap. 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l'acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonchè per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale ».

Gli oneri previsti dal quarto comma dell'art. 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, inserito con l'art. 12 della presente legge, fanno carico al cap. 6413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: « Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario per l'adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 e ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale anche se i lavori sono stati iniziati dopo tale data; finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale, nonchè per gli arredi e le attrezzature relative ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale ».

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1978, n. **71.**

Fondo di investimento per il rinnovo e l'ampliamento del parco autobus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 23 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare il rinnovo e l'ampliamento del materiale rotabile per gli autoservizi pubblici di linea comprensoriali e regionali l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo speciale presso la Friulia-Lis S.p.a. di Udine per consentire da parte di imprese o enti pubblici ed aziende private la stipulazione di contratti di locazione finanziaria di autobus nuovi rispondenti alle caratteristiche indicate dall'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

Il fondo speciale di cui al precedente art. 1 viene gestito dalla Friulia-Lis S.p.a. secondo le modalità stabilite nell'apposita convenzione con l'amministrazione regionale.

In tale convenzione debbono essere definiti:

a) i termini per il trasferimento alla Friulia-Lis S.p.a. dei fondi destinati alla gestione speciale, di cui al precedente art. 1;

b) le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria;

c) le tipologie e le modalità di fornitura degli autobus.

Art. 3.

La locazione finanziaria di cui alla presente legge dovrà prevedere le seguenti condizioni:

a) il diritto da parte degli enti o imprese subentranti nel caso di revoca o mancato rinnovo delle concessioni delle autolinee, di rilevare, in quote proporzionali, il servizio oggetto del provvedimento, il materiale rotabile in locazione finanziaria.

Tale diritto si eserciterà secondo le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo;

b) il diritto di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, in caso di inadempienza del locatario per almeno due rate del canone di locazione;

c) l'estinzione di ogni diritto dell'impresa locataria per le rate del canone già corrisposte, nel caso di scioglimento del contratto.

Nei casi di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo durante il corso della locazione finanziaria, ai fini dell'indennizzo degli autobus acquisiti con le agevolazioni di cui alla presente legge, sarà riconosciuto a favore del concessionario il 60% del valore di mercato dell'usato da determinarsi in base a perizia, al netto del valore attuale dei canoni di locazione e del valore residuo non ancora corrisposti.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione ai benefici di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla giunta regionale entro trenta giorni *dall'entrata in vigore della presente legge*, per la prima applicazione, ed entro il mese di gennaio per gli esercizi successivi.

Art. 5.

La giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, approva il piano annuale di assegnazione in locazione finanziaria degli autobus alle singole imprese.

La *relativa assegnazione deve ritenersi decaduta qualora* entro 60 giorni l'ente pubblico o l'azienda privata assegnataria non provveda alla stipulazione del contratto di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 3, categoria XII, il cap. 6531 con la denominazione: « Finanziamenti per la costituzione del fondo di dotazione della "Friulia-Lis S.p.a." *al fine di consentire da parte di imprese o enti pubblici ed* aziende private la stipulazione di contratti di locazione finanziaria di autobus nuovi » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte per lire 796 milioni, mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1977 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1977 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1562 del 10 maggio 1978 e per lire 204 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 712 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 7.

Per l'introito dei contributi statali previsti dall'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, viene istituito « per memoria » nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 al titolo II, rubrica n. 1, categoria X, il cap. 579 con la denominazione: « Contributi dello Stato ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384 ».

Art. 8.

Sul cap. 6531 di spesa, di cui al precedente art. 6, saranno iscritti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, gli stanziamenti corrispondenti ai contributi statali introitati al cap. 579 dell'entrata, istituito con il precedente art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1978, n. 72.

Rifinanziamento delle leggi regionali 10 novembre 1976, n. 59 e 18 ottobre 1977, n. 56, concernenti la nuova disciplina in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 23 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, integrata dalla legge regionale 18 ottobre 1977, n. 56, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

La predetta spesa di lire 300 milioni fa carico al cap. 2309 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1978. A detto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 2, artigianato - partita n. 2, *dell'elenco n.* 5 *allegato al piano ed al bilancio medesimi).*

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1978, n. 73.

Interventi straordinari per l'occupazione giovanile, previsti dalla lettera f) dell'art. 1 della legge nazionale 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione del Friuli terremotato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 23 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro degli interventi diretti a favorire la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto, la Regione, in attuazione dell'art. 1, lettera *f*), della legge 8 agosto 1977, n. 546, provvede nell'ambito delle zone terremotate, delimitate ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del presidente della giunta regionale numero 0714/Pres. del 20 *maggio 1976*, e successive modifiche ed integrazioni, ad incrementare l'occupazione giovanile sulla base delle norme contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti riguardanti servizi socialmente utili programmati ai sensi dell'art. 26 della *legge n. 285/77 inclusi o meno nel piano annuale* regionale purché non finanziati dal CIPE.

Art. 3.

Gli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge, nonché i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, alla assistenza sociale ed emigrazione.

Quando i progetti prevedano connesse *attività di formazione* professionale, le delibere della giunta regionale saranno adottate su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali previo parere della commissione regionale per la formazione professionale.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 10, categoria XI, il cap. 6949 con la *denominazione* « Interventi straordinari per l'occupazione giovanile previsti dalla lettera *f*) dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 ».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato cap. 6949 saranno determinati, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 giugno 1978

COMELLI

(6093)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. **28.**

Disposizione transitoria per l'attuazione della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, concernente « Aumento del finanziamento, modifica e integrazione della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, le disposizioni di cui all'art. 2 non hanno efficacia per le richieste di contributo in conto interessi sui mutui destinati all'approvvigionamento di materie prime e prodotti semilavorati pervenute ad istituti ed aziende di credito fino alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 luglio 1978

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. **29.**

Interventi a favore delle associazioni provinciali allevatori in attuazione dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403 e della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto dell'art. 5, penultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta nel 1977 e relativa alla tenuta dei libri genealogici, ai controlli funzionali del bestiame e per l'eventuale ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.

I contributi saranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) numero dei capi di bestiame controllati;

b) struttura e capacità produttiva delle aziende allevatrici;

c) situazione ambientale produttiva delle singole zone;

d) svolgimento di servizi in collaborazione con la Regione per promuovere ed attuare iniziative di sviluppo zootecnico e di sostegno degli allevamenti.

Le associazioni provinciali allevatori devono inviare preventivamente i bilanci relativi al 1977 per l'eventuale ripianamento.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo della somma di lire 1.657 milioni assegnata alla Regione ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, con il decreto ministeriale 5 dicembre 1977 e della somma di lire 248.809.000 assegnata con il decreto ministeriale 27 aprile 1978.

Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dai commi primo e secondo dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 luglio 1978

p. *Il presidente*: CORTESE

(6472)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782540)